



Unione Europea

P.O.N. "Competenze per lo sviluppo" (FSE)
P.O.N. "Ambienti per l'apprendimento" (FESR)
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari opportunità
D.G. Politiche Regionali

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO "G. OBERDAN"

Viale Roma, 26 - 70031 ANDRIA
Tel 0883/246219 - Fax 0883/292298
email: BAEE04900P@istruzione.it
pec: baee04900p@pec.istruzione.it
Sito web: www.oberdanprimocircoloandria.edu.it
Cod. Ist.: BAEE04900P - C. F.: 81003770724



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale per gli affari
Internazionali - Ufficio V
Programmazione e gestione dei fondi
strutturali europei o nazionali

Andria, 27/10/2020

CIRCOLARE n. 35

**AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
Sito web**

OGGETTO: *Indicazioni utilizzo DPI.*

Nel ribadire l'assoluta necessità di rispettare quanto previsto dai regolamenti di Istituto (in particolare dal protocollo anticontagio Covid-19, si richiamano alcuni aspetti comportamentali e regole fondamentali per contenere e contrastare in maniera drastica, ma anche con la necessaria serenità, l'avanzare dell'emergenza epidemiologica.

Sappiamo come, per ridurre al minimo il rischio di contagio, siano necessari il DISTANZIAMENTO SOCIALE, l'IGIENE FREQUENTE DELLE MANI, i DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

Con il verbale n. 94 del 7/7/2020 il CTS ha chiarito che nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità.

È dunque **ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO, PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, indossare correttamente la MASCHERINA per la durata della permanenza a scuola**, salvo che nei casi previsti dalle linee guida, ovvero:

- **1 metro di distanza in condizioni di staticità per gli alunni;**
- **2 metri di distanza tra il docente (zona cattedra) e l'alunno/gli alunni del primo banco.**

La posizione della cattedra (o del solo insegnante) è vincolata: si ricorda che l'insegnante dovrà essere sempre ed in ogni condizione a 2 metri di distanza da ogni studente e sottolineiamo che il distanziamento per l'insegnante risulta DINAMICO (infatti nel verbale 94 del CTS si parla di "zona interattiva" tra docente e studente, in cui deve essere rispettata la distanza di 2 metri).

LA MASCHERINA (insieme ad eventuali altri DPI previsti nei singoli casi) **DEVE ESSERE TENUTA IN TUTTI QUEI CASI IN CUI NELLE CLASSI NON SI RIESCE A RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO.** Ne consegue che il docente potrà togliere la mascherina (salvo voglia comunque e liberamente tenerla a titolo prudenziale) **ESCLUSIVAMENTE AVENDO LA CERTEZZA CHE CI SONO 2 METRI DI DISTANZA DAL BAMBINO.** Al contempo, dovrà avere cura che tutti i bambini la tolgano esclusivamente in situazioni di staticità, tenendo la distanza di 1 metro tra le rime buccali.

A tutto il personale si ricorda quanto previsto dall' art. 20 del D.Lgs 81/2008: **1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni**

e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; inoltre ha l'obbligo di: d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità [...]per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente.

Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro attribuiscono al lavoratore una posizione di rilievo e lo pongono come primo garante della sicurezza nell'ambiente di lavoro. Il suo operato e il suo impegno devono avere come direzione il rispetto delle modalità di svolgimento del lavoro e l'osservanza delle norme sulla prevenzione e sicurezza, a tutela della salute di tutti.

Nel D.Lgs. 81/2008 questi principi sono esposti con molta chiarezza: è ben chiaro che, una volta stabilite le regole dal datore di lavoro e aver dato tutto ciò che serve al lavoratore per l'uso del dpi, questi ha piena responsabilità per eventuali azioni od omissioni. In sintesi, se non ottempera alle disposizioni aziendali sulla sicurezza, il personale scolastico può incorrere in sanzioni.

Al personale Collaboratore Scolastico si raccomanda, inoltre, la massima cura negli interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti loro assegnati e nella loro registrazione progressiva. I docenti avranno cura di collaborare, educando gli alunni a curare l'ordine nelle classi per agevolare le operazioni di pulizia.

Certa della collaborazione più piena nell'interesse di tutta la comunità scolastica, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francescalaura Casillo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93